



REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO

(emanato con D.R. n. 442 del 30 marzo 2015)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Finalità	2
Art. 3 – Istituzione del Centro	2
Art. 4 – Soggetti proponenti e aderenti	2
Art. 5 – Sezioni e Unità Operative	3
Art. 6 – Organi	3
Art. 7 – Direttore	3
Art. 8 – Giunta del Centro	4
Art. 9 – Compiti della Giunta	5
Art. 10 – Risorse	5
Art. 11 – Gestione amministrativa	5
Art. 12 – Scioglimento del Centro	6
Art. 13 – Verifiche sulle attività del Centro	6
Art. 14 – Centri Interateneo	6
Art. 15 – Norme finali e transitorie	6
Art. 16 – Entrata in vigore	6



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la istituzione e la attivazione dei Centri Interdipartimentali, di Ateneo o Interateneo presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito denominata "Università"), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. I Centri Interdipartimentali, di Ateneo o Interateneo sono istituiti con la finalità di sviluppare specifici programmi e progetti di ricerca scientifica ed operativa, nonché di organizzare specifici percorsi formativi post-laurea di interesse di più Dipartimenti. Per raggiungere tali finalità, il Centro svolgerà specifiche attività descritte nel Regolamento del Centro medesimo.

Art. 3 – Istituzione del Centro

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 1 dello Statuto, l'istituzione del Centro è disposta con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione adottata su proposta del Senato Accademico, su iniziativa dei Dipartimenti interessati.

Art. 4 – Soggetti proponenti e aderenti

1. I Centri Interdipartimentali sono costituiti su proposta di due o più Dipartimenti che manifestano, attraverso apposita delibera, la volontà di promuoverne l'istituzione per una delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. I Centri di Ateneo sono costituiti per programmi e progetti di ricerca scientifica di eccellenza su proposta di almeno tre Dipartimenti i cui Direttori nominano un Comitato Tecnico-Scientifico Ordinatore (CTO) deputato alla redazione del Regolamento e alla richiesta di attivazione del Centro disposta con Decreto rettorale. Il CTO deve essere costituito da almeno quindici docenti, afferenti ai Dipartimenti proponenti, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello nazionale e internazionale coerente con la progettualità del Centro costituendo¹. Il CTO esaurisce la sua funzione al momento della nomina della Giunta del Centro, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

3. Successivamente alla loro attivazione, possono aderire:

- a) ai Centri di cui al precedente comma 1 i Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione;
- b) ai Centri di cui al precedente comma 2 i Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione, ai sensi del successivo comma 4.

¹Nello specifico, verrà considerata soddisfatta tale condizione ove i docenti proposti quali membri del CTO alla data di richiesta di attivazione siano in possesso di una delle mediane richieste per la partecipazione alle commissioni ASN o abbiano ottenuto negli ultimi 5 anni almeno un finanziamento europeo su base competitiva di importo non inferiore a 150.000. Sarà comunque possibile per i dipartimenti proponenti indicare ulteriori parametri di selezione dei membri del CTO coerenti con le specifiche aree scientifiche disciplinari coinvolte nel campo della ricerca di pertinenza del Centro.



4. La domanda di adesione ai Centri di cui al precedente comma 2 è deliberata dal Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta dei componenti e va indirizzata al Direttore del Centro medesimo. La domanda di adesione deve essere corredata da documenti comprovanti l'attività didattica o di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro, nonché, ove richiesto dal Regolamento del Centro in questione, il possesso da parte dei docenti di specifici requisiti, quali quelli di cui al comma 2 del presente articolo o altri indicati dal Regolamento stesso. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del Centro.

5. Trascorso un anno accademico dalla costituzione/adesione ai Centri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le singole Strutture interessate possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5 – Sezioni e Unità Operative

1. Al solo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro può articolarsi in Sezioni o Unità Operative (U.O.).
2. Il numero delle Sezioni o U.O., a cui sono riconducibili unità di lavoro ovvero laboratori dell'Università, può variare a seconda delle aggregazioni che si rendono necessarie per lo svolgimento delle attività del Centro.
3. L'istituzione delle singole Sezioni o U.O. è approvata dalla Giunta del Centro.
4. Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile nominato dai componenti della Sezione stessa.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi del Centro, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto:
 - a) il Direttore;
 - b) la Giunta.
2. Le qualifiche di Direttore del Centro e di membro della giunta non danno diritto a compensi aggiuntivi.

Art. 7 – Direttore

1. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, su proposta della Giunta del Centro, tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato per il regime a tempo pieno e che siano in possesso di competenze specifiche negli ambiti di attività del Centro stesso. Il Direttore dei Centri ex art. 4, comma 2 del presente Regolamento deve essere in possesso dei requisiti di cui alla medesima disposizione.
2. La delibera di Giunta che designa il Direttore è adottata a maggioranza assoluta dei componenti la medesima.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta.



4. Il Direttore può designare fra i componenti della Giunta un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento o di altro Centro di Ateneo o Interateneo, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore svolge i seguenti compiti:
 - a) rappresenta il Centro e tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
 - b) convoca e presiede la Giunta curando l'esecuzione delle delibere assunte;
 - c) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
 - d) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
 - e) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - g) predispone annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
 - h) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile.

Art. 8 – Giunta del Centro

1. La Giunta del Centro, ai sensi dell'art. 61, comma 4 dello Statuto, è composta da:
 - a) il Direttore del Centro;
 - b) un numero di docenti di ruolo a tempo pieno indicato dal Regolamento del Centro costituito. Nei Centri di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento, detti componenti sono designati, in fase di prima costituzione, tra i membri del CTO dai rispettivi Direttori di Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza dei diversi Dipartimenti e delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nel Centro. Successivamente, i componenti della Giunta vengono designati tra i docenti di ruolo afferenti ai Dipartimenti costituenti il Centro, in possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 4, comma 2.
 - c) Nei Centri di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento, su proposta dei Dipartimenti, la Giunta può nominare quale Responsabile scientifico del Centro, senza oneri aggiunti, uno studioso di chiara fama, anche estraneo ai ruoli dell'Ateneo, in possesso dei requisiti richiesti per gli altri componenti la Giunta medesima.
2. La Giunta dura in carica tre anni e i singoli componenti sono rinnovabili una sola volta.
3. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti la Giunta medesima.
4. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64 e 65 dello Statuto di Ateneo.
5. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente della Giunta, individuato dal Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.



6. La Giunta può avvalersi del parere consultivo dei responsabili di Sezione, ove istituite ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, uno o più esperti individuati dalla Giunta medesima.

Art. 9 – Compiti della Giunta

1. La Giunta ha il compito di:

- a) designare il Direttore, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente Regolamento e coadiuvarlo nella gestione del Centro;
- b) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del Centro;
- c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d) elaborare la relazione sull'attività e la produttività scientifica e di servizio del Centro da sottoporre alla verifica annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- e) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del Centro;
- f) approvare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- g) collaborare con gli Organi di governo dell'Ateneo e con gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale;
- h) nei Centri di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento, approvare le domande di adesione al Centro dei singoli docenti e delle Strutture interessate, verificato il possesso da parte dei docenti dei requisiti indicati negli specifici Regolamenti dei singoli Centri;
- i) approvare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche al Regolamento del Centro;
- l) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.

Art. 10 – Risorse

1. I Centri possono disporre dei seguenti fondi:

- a) fondi erogati dai Dipartimenti proponenti e aderenti;
- b) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- c) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- d) fondi derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro.

2. I Centri ex art. 4, comma 2 del presente Regolamento, posso inoltre disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, di un'eventuale dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione come da art. 61, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Art. 11 – Gestione amministrativa



1. Ai sensi dell'art. 61, comma 2 dello Statuto, la gestione amministrativo-contabile del Centro è demandata a uno dei Dipartimenti interessati al Centro stesso.
2. Alla Segreteria amministrativa del Dipartimento interessato, nell'ambito della quale deve essere identificato del personale dedicato, fanno capo tutte le attività di gestione amministrativa riguardanti il Centro. In fase di attivazione, la gestione amministrativo-contabile del Centro può essere demandata a una struttura amministrativa centrale dell'Ateneo.
3. I Dipartimenti proponenti e aderenti ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento garantiscono le risorse umane e finanziarie per il funzionamento del Centro.

Art. 12 – Scioglimento del Centro

1. Lo scioglimento del Centro è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, qualora sia richiesto dalla Giunta del Centro, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Centro nel caso in cui venga meno il numero minimo di Strutture necessarie per l'esistenza del Centro per almeno un anno solare e in caso di accertata e prolungata inattività del Centro verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi del successivo art. 13.

Art. 13 – Verifiche sulle attività del Centro

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 2 dello Statuto, l'attività e la produttività scientifica del Centro sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del presente Regolamento.
2. Per i Centri di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento l'esito positivo della verifica di cui al precedente comma 1 è subordinato alla presentazione di almeno venti lavori scientifici per ogni anno solare.

Art. 14 – Centri Interateneo

1. Ai Centri Interateneo si applicano, nei limiti di compatibilità, le disposizioni relative ai Centri di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.